



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
 'ADDA MARTESANA'
 20060 Città metropolitana di Milano
 Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana

COMUNE DI

PROVINCIA DI

UFFICIO

N.

Data

Autorizzazione di passo carrabile

Il Responsabile del servizio

Vista la domanda presentata da
 nato/a a il con residenza/sede legale
 a in via/piazza, n.,
 Codice Fiscale acquisita a questo protocollo in data
 al n., volta ad ottenere l'autorizzazione per passo carrabile divieto di sosta
 indiscriminato in Via/Piazza n.;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il D.Lgs. 30/04/92, n. 285 (Codice della Strada) ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con
 D.P.R. 16/12/92, n. 495;

Visto il D.Lgs. 15/11/93, n. 507;

Visti i vigenti regolamenti di polizia locale e di edilizia;

Visto il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visti i pareri favorevoli rilasciati, per quanto di competenza:

- dall'Ufficio Tecnico comunale in data
- dall'Ufficio di Polizia Municipale in data
- dalla Commissione Edilizia in data

A U T O R I Z Z A

1)
nato/a a il con residenza/sede legale
a in via/piazza,
n. Codice Fiscale all'apertura di:

passo carraio dimensioni di mt. x mt. = mq.

divieto di sosta indiscriminato dimensioni di mt. x mt. = mq.

in Via/Piazza n.

per l'accesso a¹:

2) L'autorizzazione decorre dal, ha la durata di anni ed è rinnovabile su richiesta del titolare da effettuarsi prima della scadenza.

3) L'autorizzazione viene rilasciata alle condizioni contenute nelle norme legislative e regolamentari sopra richiamate. Essa inoltre viene rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere autorizzate.


4) Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi del Comune apposita denuncia per il pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs. n. 507/1993 entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio dell'autorizzazione medesima.

5) La presente autorizzazione potrà essere revocata, sospesa o modificata in qualsiasi momento. Potranno inoltre essere imposte nuove condizioni per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per la tutela della sicurezza stradale, dichiarati tali dall'autorità competente, senza che spetti al titolare alcun indennizzo.

6) Copia della presente concessione viene inviata

all'Ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza;

all'Ufficio di Polizia Comunale per la vigilanza.



Il Responsabile del Servizio

.....

RELATA DI NOTIFICA

Del presente atto, redatto in duplice copia, uno è stato da me notificato oggi consegnandolo a mani di in qualità di e l'altro da me ritenuto per consegnarlo in Comune.

Il messo comunale

.....

Il/La Ricevente

.....

¹ Specificare se trattasi di accesso a fabbricato, strada privata, fondo, ecc.

AVVERTENZE

Il concessionario deve sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella concessione;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli, facendone uso con le dovute cautele e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli sono imposte dall'amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare all'epoca stabilita la dovuta tassa;
- h) risarcire il comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si intende come non avvenuta, ove l'amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il comune da qualsiasi responsabilità, diretta indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Durante la esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del comune o da altre autorità;
- c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal comune o da altra autorità;
- d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone e alle cose del comune o di terzi;
- e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di disporre tutto il pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica e il decoro cittadino. Per la posa e messa in opera di condutture sotterranee devono essere osservate le norme tecniche imposte dall'amministrazione nell'atto di concessione.

In ogni caso la profondità dei tubi e delle condutture non deve essere mai inferiore ai 50 cm. della superficie stradale o dei fossi, banchine e marciapiedi e nella loro posa non deve arrecarsi alcuna interruzione alla circolazione dei veicoli, autoveicoli e pedoni e il riempimento degli scavi deve essere fatto con materiale ben pigiato e rassodato fino alla superficie, evitando il formarsi di successivi avvallamenti o rialzi sul piano stradale di transito, salvaguardando il deflusso delle acque e ripristinando bene la superficie ed i raccordi alle opere preesistenti con materiale identico per qualità, colori, disegni, ecc.

Gli attraversamenti delle strade devono essere fatti normalmente ad esse, situando le condutture, se richieste da necessità tecniche, in appositi manufatti in muratura o cemento, tali da consentire in ogni tempo ispezioni o riparazioni ad eventuali guasti. Le condutture elettriche sotterranee devono essere sistemate entro solidi manufatti convenientemente isolati.